



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 22 NOVEMBRE 2024

VERSAMENTI ACCONTI D'IMPOSTA

Lunedì 2 dicembre 2024 (il 30 novembre sarà sabato) scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, dei contributi INPS per i soggetti iscritti, della cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.

LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Il Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2024 ha approvato un decreto legge **che prevede la riapertura del concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti ISA fino al 12 dicembre 2024, per chi ha presentato già la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024. Restano esclusi dalla proroga i soggetti in regime forfettario.**

Il decreto è in attesa di pubblicazione in G.U. ma alcune informazioni sono già disponibili.

Il versamento degli acconti resta invece fissato per il 2 dicembre 2024.

Per chi aderirà dal 3 al 12 dicembre 2024 al concordato, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa, scatteranno in automatico le regole sul ravvedimento operoso per i versamenti degli acconti, con la possibilità quindi ridurre la sanzione applicabile.

L'adesione sarà possibile a condizione che, nella dichiarazione integrativa, non siano indicati:

- un minore imponibile,
- un minore debito d'imposta
- o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Nel caso di soggetti trasparenti, e cioè di società di persone (snc/sas e associazioni professionali) di cui all'art. 5 TUIR e società di capitale in trasparenza ("grande", art. 115 TUIR, o "piccola" trasparenza, ex art. 116 TUIR), il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:

- per l'IRAP da parte della società/associazione;
- per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi/addizionali da parte dei soci o associati.

Una volta assunta la decisione di aderire al regime del ravvedimento, è opportuno che la società/studio associato riepiloghi ai soci/associati:

- i redditi (d'impresa o lavoro autonomo) prodotti nei periodi di imposta che va a ravvedere
- l'imposta complessivamente dovuta
- e quella di pertinenza del socio/associato in modo tale da permettere loro di procedere al versamento delle imposte sostitutive di IRPEF/addizionali IRPEF (o dell'Ires, nel caso di grande trasparenza). Ciascun soggetto (ciascun socio e la società) dovrebbe poter scegliere un numero di rate diverso.

IL RAVVEDIMENTO SPECIALE SI PERFEZIONA CON IL VERSAMENTO DELL'F24

Con [Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024](#), l'Agenzia Entrate ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al concordato preventivo biennale (CPB).

L'articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la possibilità per i soggetti:

- che hanno applicato gli ISA
 - e che hanno aderito al CPB
- di adottare il regime di "ravvedimento" versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l'istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

- hanno applicato gli ISA;
- ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla pandemia COVID, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito.

Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell'applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'Agenzia Entrate ha messo a disposizione una lettera/comunicazione nel Cassetto fiscale dei soggetti ISA con i calcoli di quanto dovuto per ogni annualità che è possibile sanare.

Il perfezionamento del “ravvedimento”, precisa il Provvedimento in esame, avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi, per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione.

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

- la presentazione del “modello F24” di versamento dell’IRAP è e effettuata da parte della società o associazione;
- la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, in ne, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione, il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI: CONFERMATA PROROGA AL 30 NOVEMBRE

Il decreto Omnibus convertito in legge n 143/2024 pubblicata in GU n 236 dell’8 ottobre all’art. 4 c.3 ha fissato al prossimo **30 novembre 2024** la scadenza per la rivalutazione delle partecipazioni societarie quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola.

L’agevolazione è quella originariamente proposta dalla legge 448/2001 e poi ripetutamente prorogata e consente:

- di rivalutare le partecipazioni quotate e non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola,
- al valore risultante dalla perizia di stima,
- mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva pari al 16% del valore post rivalutazione.

Questa rivalutazione è riservata a:

- persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Restano esclusi i titolari di reddito d’impresa.

La data di riferimento della rivalutazione è il 1° gennaio 2024.

Entro il prossimo 30 novembre 2024 gli interessati dovranno:

- far redigere la perizia asseverata da un professionista qualificato
- e versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA IN SCADENZA AL 2 DICEMBRE 2024

Scade il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre e il 1° dicembre sono sabato e domenica) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2024 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione (LIPE) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

IMPOSTA DI BOLLO ENTRO IL 2 DICEMBRE 2024

Scade il 2 il dicembre (il 30 novembre e il 1° dicembre sono sabato e domenica) il termine per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture emesse nel terzo trimestre 2024.

Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” ha previsto che, **se l’imposta dovuta per il primo / secondo trimestre risulta pari o inferiore a € 5.000 (in precedenza la soglia era di € 250), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo / terzo trimestre.**

E’ pertanto possibile che al 2 dicembre debba essere versata l’imposta di bollo relativamente anche al I e al II trimestre 2024.

L’Agenzia Entrate ha reso noto che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri, questo **deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri** ed utilizzando il relativo codice tributo.

Si ricorda che i codici tributo individuati sono i seguenti:

2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre

PROMOZIONE E SVILUPPO START-UP E PMI INNOVATIVE: LA LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024 è stata pubblicata la [Legge n. 162 del 28 ottobre 2024](#) recante **disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**.

La nuova legge, che entrerà in vigore il prossimo 22 novembre, prevede, tra l'altro, un **credito d'imposta in caso di incapienza da parte degli investitori persone fisiche per la detrazione Irpef del 50%**. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.

NUOVA AUTOTUTELA TRIBUTARIA: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLA DISCIPLINA DOPO LA RIFORMA FISCALE

Nella [Circolare n. 21/E](#) del 7 novembre 2024 l'Agenzia Entrate ha fornito indicazioni operative agli Uffici in merito alla **nuova disciplina dell'autotutela tributaria**, disciplinata dagli articoli 10-*quater* e 10-*quinquies* dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal DI n. 219/2023, emanato in attuazione della legge n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale).

Dopo una prima parte dedicata alla normativa di riferimento e alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, la Circolare illustra il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di autotutela, lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di autotutela, per terminare con l'analisi della responsabilità amministrativo-contabile in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela.

POLIZZE VITA: NESSUNA DETRAZIONE SE NON RIENTRANO NEL REDDITO IMPONIBILE

Con [Risposta n. 218 del 6 novembre](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito che, nel caso in cui i premi assicurativi relativi alle polizze vita sottoscritte dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo degli stessi lavoratori, gli stessi **non possono essere detratti**.

Affinché un onere possa essere detratto, infatti, è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico (art. 15 comma 1, del Tuir). Conseguentemente, i premi assicurativi versati dal datore di lavoro possono essere detratti dal lavoratore **solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione**.

NON DOVUTA L'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON "CEDOLARE SECCA"

L'Agenzia Entrate, tramite la sua rivista specializzata, ha chiarito che per la risoluzione di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime fiscale della "cedolare secca" **non è richiesto il pagamento dell'imposta di registro**.

Tra le imposte sostituite dalla cedolare secca rientrano, infatti, anche l'imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti, a condizione che alla data della risoluzione anticipata sia in corso l'annualità per la quale è esercitata l'opzione per la cedolare o venga esercitata tale opzione per il periodo di durata della proroga.

Diverso il caso in cui vi sia la presenza di **due o più locatori**: in questa ipotesi, se anche un solo locatore non ha esercitato l'opzione, l'imposta per la risoluzione del contratto è dovuta.

La regola, quindi, **vale unicamente se tutti hanno optato per il regime della cedolare secca**

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.